

COMUNE DI CHIETI



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 414 DEL 28 settembre 2012

INDICE

<i>N. ARTICOLO</i>	<i>TITOLO</i>	<i>PAGINA</i>
1	OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
3	DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	3
4	SOGGETTI PASSIVI	4
5	SOGGETTO ATTIVO	5
6	BASE IMPONIBILE	5
7	RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI	7
8	DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA	8
9	DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	8
10	UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE	9
11	ESENZIONI	9
12	QUOTA RISERVATA ALLO STATO	10
13	VERSAMENTI	11
14	DICHIARAZIONE	11
15	ACCERTAMENTO	12
16	RISCOSSIONE COATTIVA	12
17	SANZIONI ED INTERESSI	13
18	RIMBORSI E COMPENSAZIONE	13
19	DISPOSIZIONI FINALI	14
20	NORMA TRANSITORIA.	14

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Chieti dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Chieti .

ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell' imposta, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Decreto Legge n.201 del 2011, è il possesso di qualunque immobile, sito nel territorio del Comune di Chieti, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, ricomprendendo anche Il possesso terreni incolti e dei cosiddetti "orticelli"; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Richiamato l'art.13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio del Comune di Chieti, le agevolazioni di cui al presente regolamento, previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

2. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Per fabbricato, richiamati l'art. 13 del D.Lgs. 201/2011 e l'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
4. Per area edificabile, richiamata la nozione data dal combinato disposto di cui all'art. 2, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992 e all'art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune di Chieti, indipendentemente dall'approvazione della Regione o dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
5. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art.1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola., sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali, come sancito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504/92. Detta agevolazione si applica anche nell'ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nel caso in cui, il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno soltanto, che sia coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo professionale, l'agevolazione ex art. 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, è da applicarsi a tutti i comproprietari.
6. Per terreno agricolo , ai sensi dell'art.2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice

civile, vale a dire coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.

ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- i proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessioni di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- L'ex coniuge, assegnatario della casa coniugale. Secondo il comma 12 *quinques* dell'articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n.44, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione.

ART. 5 – SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Chieti per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione, nell'ipotesi in cui si verificassero variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzioni di nuovi Comuni, il soggetto attivo da considerarsi è quello nell'ambito del cui territorio, risultino ubicati gli immobili alla data del 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta municipale propria è il valore degli immobili di cui all'art.2, determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1,3,5,6 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art.3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori di cui all'art. 13, comma 4, del medesimo Decreto Legge n. 201 del 2011 .
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, richiamato l'articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 92, fino all'anno in cui i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalla scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Richiamato il l'articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo 504/92, in caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura DOCFA, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli, anche non coltivati, che siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), il valore è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale, risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n.662 del 1996, un moltiplicatore pari a 110.
5. Per tutti gli altri terreni agricoli, non ricompresi tra quelli menzionati nel comma 4 del presente articolo, e per i terreni non coltivati, il moltiplicatore è pari a 135.
6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico ex articolo 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n.42

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 3, lettera a) e b), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rispetto a quanto previsto con riferimento al periodo precedente. Detta dichiarazione dovrà essere inoltrata nel termine di 60 giorni dalla data d'inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente, il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa.

9. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.

ART 7. - RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

Ai sensi del comma 13 bis. Dell'articolo 13 del Decreto Legge n.201 del 2011, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte del valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte del valore eccedente i predetti euro 6.000 e fin. a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte del valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
1. Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni dovranno essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso.
 2. Dette agevolazioni di natura soggettiva, devono essere applicate per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà sussistente in capo al soggetto passivo che coltivi direttamente il fondo. Nell'ipotesi in cui, i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l'agevolazione dovrà applicarsi soltanto a coloro che possiedano i requisiti richiesti dalla norma e dovrà essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivino il terreno. Tali agevolazioni non possono essere applicate all'ipotesi in cui il terreno venga concesso in affitto. Come chiarito nella Circolare n. 3/DF del 18 giugno 2012, tale regola non opera nel caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che in, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
 3. Tale agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

ART 8. - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 *bis* dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio 2012.

2. Ai sensi del comma 13 bis. Dell'articolo 13 del Decreto Legge n.201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate.

ART 9. - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. L'articolo 13, comma 10, del Decreto Legge n. 201 del 2011, riconosce una detrazione, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetterà a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione prevista dal primo periodo, è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
4. Detta maggiorazione si applica anche ai figli adottivi escludendo i casi di affidamento dei minori e di affidamento preadottivo di cui rispettivamente, agli articoli 2 e ss. e 22 e ss.della Legge n. 184 del 1983
5. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può, in ogni caso superare l'importo massimo di euro 400. Pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore a euro 600.
6. La detrazione deve essere applicata anche agli immobili posseduti da cooperative edilizia proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
7. Per i soggetti passivi evidenziati nel comma 6 del presente paragrafo, il soggetto passivo viene individuato nelle cooperative ovvero negli istituti medesimi e non nelle persone fisiche che materialmente detengono l'alloggio, non può essere applicata la maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni.

8. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e nemmeno il comma 17 del medesimo articolo 13.

ART. 10 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 11 - ESENZIONI

1. Ai sensi del dell'art.9, comma 8 del Decreto Legislativi n. 23 del 2011 e richiamato l'art. 13, comma 1 del Decreto Legge n. 201 del 2011, sono esenti dall'imposta municipale propria:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 *bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15,16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati steri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in base all'elenco riportato nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Il territorio del Comune di Chieti, risulta parzialmente delimitato (PD);
- h) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.73, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 12 – QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base di tutti gli immobili, l'aliquota di base 0,76 per cento.
2. La quota riservata allo Stato non è dovuta per i seguenti casi:
 - Abitazione principale e per le relative pertinenze;
 - Unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP)
3. Il versamento della quota riservata allo Stato, deve essere effettuato direttamente dal contribuente, contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune di Chieti, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d'imposta, interessi e sanzioni.

ART. 13 – VERSAMENTI

1. L'imposta municipale propria è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e sia stato comunicato all'ufficio competente.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 14 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare, ai sensi del comma 12-ter dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni o altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del Modello

Unico Informatico, o non siano presenti nel modello di dichiarazione approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il contribuente è obbligato a darne comunicazione.

4. Detta Comunicazione deve essere presentata in autocertificazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU.

ART.15- ACCERTAMENTO

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso, si applicano alcune disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, nonché i commi 161 e 170 della Legge 296 del 2006.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504/1992, il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
3. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti, questionari relativi ai dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'Ente inoltre, può richiedere agli uffici pubblici competenti, i dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

ART. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 oppure, può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 16,55 .

ART. 17 – SANZIONI ED INTERESSI

1. Con riferimento all'IMU, si applica la disciplina concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

2. Richiamato l'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento a duecento per cento del tributo, con un minimo di euro 51,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrative del cento per cento della maggiore imposta dovuta.
4. Se L'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/97, se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, dovesse intervenire adesione del contribuente con il pagamento del tributo, qualora dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
7. In caso di ritardo nel versamento e nei casi in cui i documenti utilizzati per il versamento non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li segue e per l'imputazione della somma versata si applicano le sanzioni previste, rispettivamente, dall'art. 13 e dall'art. 15 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
8. Sulle somme dovute per imposta e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella maggior misura di 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 18 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella maggiore misura di 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. .

ART. 19 –DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

ART. 20 –NORMA TRANSITORIA.

1. Per l'acconto 2012 le aliquote base, stabilite dalla legge, per l'imposta municipale propria, sono di seguito elencate:
 - 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze
 - 0,76 per cento per tutte le altre unità
 - 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.lgs. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133.
2. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14^{ter} è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.
3. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis¹ dell'articolo 13 del DL 201/2011.
4. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.